

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ANNUNZI LEGALI

Parte TERZA

Cagliari, venerdì 31 dicembre 2004

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi.

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CAGLIARI V. Pasquale Tola, 30 - Tel. 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) € 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) € 180,76; Parte III € 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II € 1,03, Parte III € 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l'importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino Ufficiale stesso, in via Pasquale Tola, n. 30.

MODALITA' PER LE INSERZIONI - Le tariffe delle inserzioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Parte III sono stabilite nella seguente misura per qualsiasi tipo di avviso: a) diritto fisso € 5,16; b) testo € 1,55 per ogni rigo o spazio di rigo dattiloscritto su carta bollata o uso bollo. Eventuali inserzioni eccedenti le quattro pagine di carta bollata o uso bollo, € 3,10 per ogni linea, o frazione di linea di scrittura. Gli originali degli annunci, con la specificazione del relativo oggetto, devono pervenire alla Direzione del Bollettino presso la Presidenza della Giunta regionale, via Pasquale Tola, 30, corredati della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dell'importo dovuto sul c/c postale n. 206094. Non si dà corso agli annunci non accompagnati dalla citata ricevuta ed a quelli per i quali il relativo versamento sia stato effettuato in forma diversa. Gli annunci con scadenze di termini devono contenere, fuori testo, la precisa indicazione della data entro la quale si chiede che vengano pubblicati e devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale almeno quindici giorni antecedenti tale data, salvo che gli inserzionisti non chiedano con dichiarazione esplicita in tal senso che la pubblicazione abbia ugualmente luogo senza l'osservanza dei termini.

AVVERTENZA - I richiedenti le inserzioni hanno diritto ad un esemplare gratuito del fascicolo di Bollettino nel quale sono pubblicate le inserzioni stesse. All'atto della richiesta deve essere dichiarato il numero di fascicoli che si intende acquistare. Gli annunci devono pervenire in duplice esemplare di cui uno in originale.

COMUNICATO AGLI INSERZIONISTI

Si informano gli inserzionisti che gli avvisi devono pervenire alla direzione del BURAS - ancorchè inoltrati a mano - accompagnati da lettera di trasmissione recante esplicita richiesta di pubblicazione.

SOMMARIO**Giudiziari**

a) Esecuzioni immobiliari e vendite	—
b) Fallimenti	—
c) Varie	—

Amministrativi

d) Appalti e aste	—
e) Avvisi ad opponendum	—
f) Comitati provinciali prezzi	—
g) Concorsi e impiego pubblico	—
h) Edilizia residenziale pubblica	—
i) Espropriazioni e servitù	1
l) Cooperative	—
m) Piani urbanistici, paesistici e territoriali	—

n) Varie	9
Vari	

o) Finanziamenti	—
p) Riconoscimenti di proprietà	—
q) Società	—
r) Varie	28

Amministrativi**i) ESPROPRIAZIONI E SERVITU'**

CITTA' DI ALGHERO

Decreto n. 3 del 6.12.2004

Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione del Piano di insediamenti produttivi in Loc. Ungias Galantè - Lavori di infrastrutturazione.

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

Omissis

Decreta

1. E' disposta a favore del Comune di Alghero (Codice Fiscale 00249350901) l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel territorio del Comune di Alghero, come indi-

cati negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. Il passaggio del diritto di proprietà deve intendersi disposto sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito (con un preavviso di almeno 7 giorni) mediante l'immissione in possesso da eseguirsi nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

3. Il presente atto, a cura e spese del Comune di Alghero:

- sarà notificato a tutti i proprietari interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione del medesimo, con un preavviso di almeno 7 giorni. È eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del Comune di Alghero, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;
- sarà registrato all'Ufficio del Registro e trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari senza indugio;
- sarà fatto oggetto di voltura nel Catasto e nei libri censuari;

4. Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Alghero e sarà pubblicato, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda, parte III. Entro 30 giorni dalla pubblicazione è proponibile opposizione da parte di terzi.

5. In calce al presente provvedimento sarà indicata la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso, provvedendo altresì a trasmettere copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri immobiliari, per la relativa annotazione.

6. Il presente provvedimento, ai sensi di legge, comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. Dopo la trascrizione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

7. Il presente provvedimento può essere impugnato presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni:
Ing. Gian Marco Saba

Elenco degli immobili da espropriare in territorio del Comune di Alghero, occorrenti per la realizzazione del Piano di Insediamenti Produttivi in Loc. Ungias Galantè - Lavori di infrastrutturazione.

Ditta catastale: Agricola Nuraghe Majore S.r.l..

Proprietà effettiva: Agricola Nuraghe Majore S.r.l..

Dati catastali - Aree edificabili

Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Superficie di esproprio	Indennità provvisoria	confinanti
52	416 parte (2b parte)	6.818	1.461	6.925,14	residua proprietà, Fenu e strada comunale
55	680 (ex 9a)	17.910	17.910	83.997,90	
55	694 (ex 11 b)	4.383	4.383	20.775,42	
55	166	1.263	1.263	5.923,47	Canu Basilio, Cadone Pietro e stessa Ditta
55	168	3.163	3.163	14.992,62	

Aree non edificabili

Foglio	Mappale	Sup. originaria (mq)	Superficie di esproprio	Indennità provvisoria	confinanti
52	416 parte (2b parte)	6.818	5.357	2.892,78	
52	418 (ex 2d)	49	49	26,46	residua proprietà, Fenu e strada comunale
52	203	3.707	3.707	2.001,78	residua proprietà, Manca e più, Aruse più e strada comunale

Ditta catastale: Canu Basilio
 proprietà effettiva: Canu Basilio
 dati catastali: Aree edificabili

Foglio	Mappale	Superficie (mq)	Superficie di esproprio	Indennità provvisoria	confinanti
52	421 (ex 60a)	4.963	4.963	23.127,58	Baldinu e più, strada interpoderele, Cadone, Cataldi e più, Agricola Nuraghe Majore S.r.l.
52	61	4.995	4.995	23.276,70	
52	62	5.063	5.063	23.593,58	

(3677 gratuito)

PREFETTURA DI ORISTANO

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 168512004/s.a.g.a.c. - REP. 753

Vista la nota n. 9755, del 21 ottobre 2004, con la quale il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - ha chiesto l'emissione del decreto di occupazione definitiva degli immobili ricadenti nei Comuni censuari di Tadasuni - Aidomaggiore - Sorradile - Sedilo - Bidoni e Ula Tirso occorrenti per i lavori di costruzione della diga sul fiume Tirso alla "Cantoniera" di Busachi (P.A.C. 25/62);

Visto il decreto della Cassa per il Mezzogiorno n. 5070/PS, in data 28.12.1979 con il quale è stato approvato il progetto di esecuzione dei lavori sopraindicati;

Vista la deliberazione dell'Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno n. 3004 del 24.5.1988, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante e il trasferimento dell'opera a favore del Consorzio di Bonifica di 2° Grado di Oristano per l'utilizzazione irrigua delle acque del Tirso;

Vista la deliberazione del Consorzio di Bonifica di 2° Grado n. 434 del 18.4.1989 con

la quale si approvano i nuovi termini espropriativi;

Vista, altresì, la Delibera Commissariale n. 133 del 20.1.1998, dichiarata esente da vizi dal CO.CI.CO di Oristano con Prov. n. 465/3, del 5.2.1998, con la quale si riapprova il progetto dei lavori per la costruzione della diga cantoniera sul fiume Tirso e le relative varianti e con la quale viene stabilito il nuovo termine finale della procedura espropriativa degli immobili in argomento al 31.5.2004; successivamente prorogata con delibera commissariale n. 193 del 24 agosto 2004 sino al 31 dicembre 2004;

Visto l'elenco delle ditte proprietarie e l'annesso piano particolareggiato di esecuzione di detta opera;

Visto l'avviso di deposito della suddetta documentazione presso la segreteria del Comune di Aidomaggiore, pubblicato nel B.U.R.A.S. del 18.11.1982; del Comune di Bidoni, pubblicato nel B.U.R.A.S. del 29.10.1982; del Comune di Sedilo, pubblicato nel B.U.R.A.S. del 10.1.1983; del Comune di Sorradile, pubblicato nel B.U.R.A.S. del 29.11.1982; del Comune di Tadasuni, pubblicato nel B.U.R.A.S. del 20.11.1982 e del Comune di Ula Tirso,

pubblicato nel B.U.R.A.S. del 7.7.1983;

Visto, altresì, il certificato rilasciato dal Segretario del Comune medesimo dal quale risulta l'eseguito deposito dei suindicati atti nell'Ufficio Comunale e la mancanza di opposizioni;

Vista l'ordinanza prefettizia n. 3012/2° del 3 gennaio 1983 per il Comune di Aidomaggiore; n. 2851/2° del 6 dicembre 1982 per il Comune di Bidonì; 11.619/2° del 11 maggio del 8 febbraio 1983 per il Comune di Tadasuni e n. 1350/2° del 28 luglio 1983 per il Comune di Ula Tirso, con cui venivano disposte le esecuzioni del piano espropriativo;

Atteso che il Consorzio di Bonifica di 2° Grado di Oristano, in conformità a quanto stabilito dal Tribunale di Oristano con sentenza 4915 del 9.9.2004, ha provveduto al pagamento diretto delle indennità determinate ai sensi delle vigenti disposizioni e accettate dalle Ditte interessate;

Considerato che, pertanto, con l'avvenuta accettazione ed il successivo pagamento è stata definita, con le ditte proprietarie, ogni questione concernente la determinazione delle riserve di tale indennità in base alle norme allora vigenti;

Atteso che i terreni sui quali graverà l'esproprio di cui trattasi sono a destinazione, agricola;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il D.P.R. 601/73 (art. 23) e D.P.R. n. 218/78

Decreta

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - è autorizzato ad occupare in via definitiva e permanente, in nome e per conto del Demanio dello Stato, gli immobili siti nei Comuni di Tadasuni, Aidomaggiore, Sorradile, Sedilo, Bidonì e Ula Tirso così come identificati e descritti nell'unito elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente decreto, a cura e spese dell'espropriante, dovrà essere registrato e trascritto nei Registri Immobiliari, volturato in Catasto e pubblicato per estratto nel B.U.R.A.S. previa notificazione alle Ditte proprietarie nella forma delle citazioni.

Avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, entro i termini di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna per questioni concernenti la legittimità.

Tutti gli atti sopra menzionati sono disponibili presso gli Uffici Amministrativi della Prefettura di Oristano che, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, ne consentirà la visione e/o ne rilascerà copia nei modi di legge.

Il presente decreto viene redatto in cinque originali di cui quattro all'Ente espropriante per i successivi adempimenti connessi alla registrazione della quale dovranno essere forniti gli estremi a questo Ufficio.

Oristano, li 3 novembre 2004

Il Vice Prefetto Vicario:
Ledda

COMUNE DI TADASUNI

CODICE DITTA 210
DITTA CATASTALE DEMELAS GIOVANNI

PROPRIETARIO EFFETTIVO DEMELAS GIOVANNI
NATO A TADASUNI IL 24.11.1944
RESIDENTE A PLOAGHE VIA DOMAIORE 2
CODICE FISCALE DMLGNN44S24L023P

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.
TADASUNI	15	107	00.04.65	SEMINATIVO	465
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA					Euro 397.575

CODICE DITTA 211
DITTA CATASTALE ASUNI ANNINA, GIUSEPPINA, MARI ASSUNTA E PAOLICA

PROPRIETARIO EFFETTIVO ASUNI NINA
NATO A TADASUNI IL 16.04.1941
RESIDENTE A TADASUNI VIA ANDANTI 5
CODICE FISCALE SNANNN41D56L023A

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.
TADASUNI	17	98	00.21.59	SEMINATIVO	539
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA					Euro 460.845

CODICE DITTA 212
DITTA CATASTALE ASUNI ANNINA, GIUSEPPINA, MARI ASSUNTA E PAOLICA

PROPRIETARIO EFFETTIVO ASUNI GIUSEPPINA
NATO A TADASUNI IL 01.12.1926
RESIDENTE A TADASUNI VIA PONTE TIRSO
CODICE FISCALE SNAGPP26T41L023W

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.
TADASUNI	17	98	00.21.59	SEMINATIVO	540
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA					Euro 461.7

CODICE DITTA 213
DITTA CATASTALE ASUNI ANNINA, GIUSEPPINA, MARI ASSUNTA E PAOLICA

PROPRIETARIO EFFETTIVO ASUNI MARIA ASSUNTA
NATO A TADASUNI IL 15.08.1936
RESIDENTE A TADASUNI VIA PONTE TIRSO
CODICE FISCALE SNAMSS36M55L023I

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.
TADASUNI	17	98	00.21.59	SEMINATIVO	540
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA					Euro 461.7

CODICE DITTA 214
DITTA CATASTALE ASUNI ANNINA, GIUSEPPINA, MARI ASSUNTA E PAOLICA

PROPRIETARIO EFFETTIVO ASUNI PAOLICA
NATO A TADASUNI IL 20.09.1924
RESIDENTE A TADASUNI VIA PONTE TIRSO
CODICE FISCALE SNAPLC24P60L023J

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.		
TADASUNI	17	98	00.21.59	SEMINATIVO	540		
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA						Euro	461.7

CODICE DITTA 215
DITTA CATASTALE MISACLI GIUSEPPINA E PIU'

PROPRIETARIO EFFETTIVO MISACLI GIUSEPPINA
NATO A TADASUNI IL 30.09.1941
RESIDENTE A TADASUNI C.SO IMPERO 15
CODICE FISCALE MSCGPP41770L023D

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.		
TADASUNI	17	96	00.06.30	SEMINATIVO	630		
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA						Euro	538.65

CODICE DITTA 216
DITTA CATASTALE MANCA FRANCESCO E PIU'

PROPRIETARIO EFFETTIVO MANCA ANGELO
NATO A CAGLIARI IL 13.11.1960
RESIDENTE A TADASUNI C.SO IMPERO 4
CODICE FISCALE MNCNGL60S13B354C

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.		
TADASUNI	17	94	00.02.60	SEMINATIVO	260		
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA						Euro	222.3

CODICE DITTA 217
DITTA CATASTALE PORCU GIOVANNINA

PROPRIETARIO EFFETTIVO ATZORI LUIGI MARIA
NATO A TADASUNI IL 02.10.1951
RESIDENTE A TADASUNI LOC. ARZOLU
CODICE FISCALE TZRLMRS1R02L023L

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.		
TADASUNI	4	108	00.22.53	SEMINATIVO	2253		
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA						Euro	1926.315

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

CODICE DITTA 180
DITTA CATASTALE COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROPRIETARIO EFFETTIVO COMUNE DI AIDOMAGGIORE
NATO A IL
RESIDENTE A VIA PARROCCHIA
CODICE FISCALE 00077720951

Comune	Fgl Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.	
AIDOMAGGIO	45 ; 149	00.73.60	PASCOLO	7360	
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA					Euro 3422.4

COMUNE DI SORRADILE

CODICE DITTA 188
DITTA CATASTALE PERDIGHE MARIA FU FRANCESCO PROPR., ZARU M.LUIGIA
FU PIETRO - ANTONIO, USUFR. IN PARTE

PROPRIETARIO EFFETTIVO CARBONI GIOVANNA
NATO A SORRADILE IL 01.08.1920
RESIDENTE A SORRADILE VICO S.MICHELE N. 4
CODICE FISCALE CRBGNN20M41I861R

Comune	Fgl Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.	
SORRADILE	6 ; 64	00.50.20	PASCOLO	5020	
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA					Euro 2334.3

CODICE DITTA 213
DITTA CATASTALE CORONA ORNELLA

PROPRIETARIO EFFETTIVO CORONA ORNELLA
NATO A GHILARZA IL 10.09.1977
RESIDENTE A GHILARZA VIA V. EMANUELE III, 10
CODICE FISCALE CRNRL77P50E004R

Comune	Fgl Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.	
SORRADILE	5 ; 111	00.26.52	SEMINATIVO	2652	
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA					Euro 1551.42

CODICE DITTA 214
DITTA CATASTALE PINTORE DAMIANA E PIU'

PROPRIETARIO EFFETTIVO PES PINUCCIO
 NATO A SORRADILE IL 03.01.1949
 RESIDENTE A SORRADILE VIA ITALIA 11
 CODICE FISCALE PSEPCC49A03I861H

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.	
SORRADILE	5	7	00.13.10	SEMINATIVO	1310	
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA						Euro 766.35

COMUNE DI SEDILO

CODICE DITTA 193
 DITTA CATASTALE MELONI CONTINI SALVATORE FU GIOVANNI

PROPRIETARIO EFFETTIVO NIEDDU MARIO
 NATO A ORISTANO IL 10.01.1968
 RESIDENTE A SEDILO VIA CARTA SENIS 10
 CODICE FISCALE NDDMRA68A10I564I

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.	
SEDILO	52	90	00.05.10	PASCOLO	510	
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA						Euro 474.3

COMUNE DI BIDONI'

CODICE DITTA 190
 DITTA CATASTALE CARTA ANTONIO FRANCESCO E PIU'

PROPRIETARIO EFFETTIVO URRU MARIA GRAZIA
 NATO A SORRADILE IL 02.02.1945
 RESIDENTE A ORISTANO VIA LAZIO 25
 CODICE FISCALE RRUMGR45B42I861L

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.	
BIDONI'	3	68	00 02 40	PASCOLO	240	
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA						Euro 111.6

COMUNE DI ULA TIRSO

CODICE DITTA 102
 DITTA CATASTALE COSSU CHERCHI NICOLO DI FRANCO LUIGI

PROPRIETARIO EFFETTIVO COSSU ROSA
 NATO A ULA TIRSO IL 07.12.1942
 RESIDENTE A ORISTANO V.LE DIAZ 87
 CODICE FISCALE CSSRS042T47L488P

Comune	Fgl	Mapp	TOT.Ha.	Qualifica	Superf.Esp.	
ULA TIRSO	5	155	00 00 50	SEMINATIVO	50	
TOTALE INDENNITA' ESPROPRIAZIONE PAGATA						Euro 29.25

Il Commissario Straordinario: Piero Piras

(3694 gratuito)

n) **VARIE****IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO**

Vista, l'istanza, pervenuta in data 2.2.2004, con cui Frau Maria Franca, nata in Nuoro il 21.4.1976 e quivi residente in via Torres, 44, nella sua qualità di amministratore unico della ditta NATURA VIVA S.r.l., con sede in Nuoro, via Ballero, 51, ha chiesto l'autorizzazione per poter esercitare la vendita di piante, parti di piante e sementi nel proprio esercizio ubicato in Nuoro, via Ballero, 51;

Visto il parere favorevole, espresso con nota n. 109.20 in data 3.11. 2004, del Servizio Provinciale dell'Agricoltura;

Vista la legge 18.6.1931, n. 987 ed il relativo regolamento di attuazione - approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700;

Decreta

La Ditta NATURA VIVA S.r.l., specificata in premessa, (part. IVA n. 01194960918) è autorizzata ad esercitare la vendita di piante, parti di piante e sementi.

La commercializzazione dei prodotti dovrà essere effettuata, nel rispetto della normativa vigente in materia, esclusivamente all'interno del negozio ubicato in Nuoro, via Ballero, 51.

Nuoro, li 12 novembre 2004

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario:
D Addario

(3585 gratuito)

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO**

Vista l'istanza, pervenuta in data 30.6.2004, con cui Manca Sebastiano, nato a Nule il 27.7.1958 e ivi residente in Via La Maddalena, 4, in qualità di legale rappresentante della Ditta Manca S.r.l., con sede a Bitti in Reg. San Giovanni, ha chiesto l'autorizzazione per poter esercitare la vendita di piante, parti di piante e sementi;

Visto il parere favorevole, espresso con nota n. 10005 in data 11.10.2004, del Servizio Provinciale dell'Agricoltura;

Vista la legge 18.6.1931, n. 987 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700;

Decreta

La Ditta Manca S.r.l., specificata in premessa, (part. IVA n. 01174910917) è autorizzata ad esercitare la vendita di piante, parti di piante e sementi.

La commercializzazione dei prodotti dovrà essere effettuata, nel rispetto della normativa vigente in materia, esclusivamente all'interno del locale ubicato a Bitti, Reg. San Giovanni.

Nuoro, li 15 novembre 2004

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario:
D'Addario

(3586 gratuito)

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NUORO**

Vista la richiesta della Filiale di Nuoro della Banca D'Italia Prot. n. 948784 in data 8.10.2004, intesa ad ottenere, in dipendenza dell'irregolare funzionamento dell'Agenzia di Nuoro della Unipol Banca a causa di uno sciopero del personale, la proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere nel giorno 1.10.2004;

Ritenuto che nel giorno indicato si è effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948, n. 1;

Visto il citato art. 2 del Decreto Legislativo 15.1.1948, n. 1;

Decreta

è riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale l'irregolare funzionamento dell'Agenzia di Nuoro della Unipol Banca, nel giorno 1° ottobre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affisso nei locali della citata Azienda di Credito.

Nuoro, li 26 novembre 2004

Il Prefetto: Oneri
(3587 gratuito)

ENEL

Divisione Infrastrutture
e Reti Rete Elettrica
(Zona di Sassari)

Via Carlo Felice, 35 Sassari

La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - (Zona di Sassari) C.F. - P.I. 05779711000, visto l'art. 111 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 dell'11.12.1933 e l'art. 4 L.R. n. 43/89

Rende noto

di aver presentato, all'Ufficio del Genio Civile di Sassari domanda tendente ad ottenere, a norma del T.U. n. 1775 dell'11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonché della L.R. n. 43/89, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio provvisorio di: Linea MT per raccordo cabina Ruzzu e linea MT derivaz. Ciriccu - Tergu. (Rif. SS204037) il cui tracciato interessa il territorio del Comune di Tergu, avente le seguenti caratteristiche: linea MT interrata avente uno sviluppo complessivo di mt 470 circa, da realizzarsi con del cavo tipo ARG7H1RX 12/20 kV di sez. 3x1x70 mmq, posato ad una profondità di mt 1.20 dal piano viario all'interno di tubi in PVC da 160 mm di diametro.

Il responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari al quale dovranno essere trasmesse le eventuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell'impianto è stata proposta dall'ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - (Zona di Sassari), la documentazione relativa alla progettazione dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio Tecnico Via Carlo Felice, 35 al quale ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato e dell'art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le opposizioni alla costruzione dell'impianto in oggetto dovranno essere presentate dagli aventi diritto all'Ufficio del Genio Civile di Sassari entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione.

Sassari, li 29 novembre 2004

F.to.: Giorgio Caredda

(3612 a pagamento)

**ASSESSORATO
REGIONALE DELL'INDUSTRIA**

Servizio Attività Estrattive

Via XXIX Novembre, 41 - Cagliari

Il Direttore del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato Regionale dell'Industria rende noto che la Sardinia Gold Mining S.p.A., con sede legale Loc. Santu Miali - 09040 Furtei - C.F. 00658190954 - ha chiesto, con istanza del 10.12.2001, ai sensi della L.R. 7.5.1957, n. 15, il rilascio dell'autorizzazione d'indagine per Oro, Argento, Rame, Piombo, Zinco, Arsenico, Antimonio e Ferro denominata TORPE', ubicata nel territorio dei Comuni di Bitti, Lodè, Posada, Siniscola, e Torpè (NU).

Chiunque vi abbia interesse può consultare l'istanza ed il relativo piano topografico presso gli Uffici di questo Servizio.

Eventuali opposizioni dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda allo scrivente Assessorato.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Luigi Fadda

(3629 a pagamento)

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
Direzione Provinciale del Lavoro - Nuoro
Decreto n. 9/2004

Il Direttore Provinciale del Lavoro
di Nuoro

Visto il Decreto n. 05 del 16 Settembre 2004, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione di Nuoro ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 639 del 30.04.70, così come modificato dall'art. 410 del c.p.c;

Visto il Decreto Leg.vo n. 80/98 e successive modificazioni ed integrazioni recante nuove disposizioni in materia di giurisdizione nelle controversie di lavoro;

Vista la nota del 06/12/2004, con la quale la CGIL di Nuoro nomina, quale componente effettivo il Sig. Bussu Antioco in sostituzione del Sig. Demeglio Pierluigi;

Considerato che con la stessa nota nomina Sig. Demeglio Pierluigi componente supplente della Commissione Provinciale di Conciliazione;

Decreta

Il Sig. Bussu Antioco nato a Gavoi il 29/04/1962 residente in Nuoro Via Poerio n. 19 - C.F. BSSNTC62D28D947T - è nominato componente effettivo e Sig. Demeglio Pierluigi componente supplente della Commissione Provinciale di Conciliazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Nuoro, li 6 dicembre 2004

Il Direttore Reggente:
D.ssa Ignazia Piras
(3632 gratuito)

ENEL
Divisione Infrastrutture e Reti
Rete Elettrica
(Zona di Olbia) - Viale Aldo Moro, 51
07026 Olbia

La sottoscritta ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - (Zona di Olbia) C.F. - P.I. 05779711000, visto l'art. 111 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 dell'11.12.1933 e l'art. 4 L.R. n. 43/89

Rende noto

di aver presentato, all'Ufficio del Genio Civile di Sassari domanda tendente ad ottenere, a norma del T.U. n. 1775 dell'11.12.1933, del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, nonché della L.R. n. 43/89, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio provvisorio di: Linea MT e P.T.P. allaccio Martinez loc. Boppitos nel Comune di Laerru. (Rif. OL204026) il cui tracciato interessa il territorio del Comune di Laerru, avente le seguenti caratteristiche: linea aerea MT in rame nudo 35 mmq sostegni in lamiera saldata - lungh. linea 58 mt. + PTP.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari al quale dovranno essere trasmesse le eventuali opposizioni ed osservazioni.

La costruzione dell'impianto è stata proposta dall'ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - (Zona di Olbia), la documentazione relativa alla progettazione dell'impianto in argomento è depositata presso l'Ufficio Tecnico Viale Aldo Moro 51 - 07026 Olbia al quale ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato e dell'art. 4 L.R. n. 43/89, le osservazioni o le opposizioni alla costruzione dell'impianto in oggetto dovranno essere presentate dagli aventi diritto all'Ufficio del Genio Civile di Sassari entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione.

Olbia, li 6 dicembre 2004

ENEL Zona di Olbia:
firma illeggibile

(3637 a pagamento)

**COMUNE DI ARBOREA
IL DIRIGENTE**

Vista la richiesta di attribuzione della classifica per il quinquennio 2005-2009 della Sig.ra Petruzzi Franca nella sua qualità di titolare del complesso ricettivo denominato "Gallo Bianco" di Petruzzi Franca, sito in Piazza M. Ausiliatrice n. 10;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Comunale;

Visto il parere dell'Ente Provinciale del Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984, n. 22 - 20 giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone

Al complesso ricettivo denominato "Gallo Bianco" di Petruzzi Franca, sito in piazza M. Ausiliatrice n. 10 di questo Comune, per il quinquennio 2005-2009, è attribuita la classifica di Albergo a due stelle. La capacità ricettiva del complesso è di: n. 9 camere, per n. 18 posti letto; n. 8 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Artigianato, all'Ente Provinciale per il Turismo e, ove esista, all'Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Arborea addì 7 dicembre 2004

Il Dirigente:
Geom. Bruno Veiceschi

(3638 a pagamento)

**COMUNE DI ARBOREA
Il Dirigente**

Vista la richiesta di attribuzione della classificazione per il quinquennio 2005-2009 del Sig. Giachino Ettore nella sua qualità di titolare del complesso ricettivo denominato, ALA BIRDI VILLINI (DIPENDENZA) sito nella strada 24 mare;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Comunale;

Visto il parere dell'Ente Provinciale del Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984, n. 22 - 20 giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone

Al complesso ricettivo denominato ALA BIRDI VILLINI (DIPENDENZA), sito nella strada 24 mare di questo Comune, per il quinquennio 2005-2009, è attribuita la classifica di ALBERGO A TRE STELLE. La capacità ricettiva del complesso è di: n. 58 camere, per n. 228 posti letto; n. 58 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Artigianato, all'Ente Provinciale per il Turismo e, ove esista, all'Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Arborea, addì 7 dicembre 2004

Il Dirigente:
Geom. Bruno Veiceschi

(3639 a pagamento)

**COMUNE DI ARBOREA
IL DIRIGENTE**

Vista la richiesta di attribuzione della classificazione per il quinquennio 2005-2009 del Sig. Giachino Ettore nella sua qualità di titolare del complesso ricettivo denominato, Ala Birdi Fortezza (Dipendenza) sito nella strada 24 mare;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Comunale;

Visto il parere dell'Ente Provinciale del Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984, n. 22 - 20 giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone

Al complesso ricettivo denominato Ala Birdi Fortezza (Dipendenza), sito nella strada 24 mare di questo Comune, per il quinquennio 2005-2009, è attribuita la classifica di Albergo a Tre Stelle. La capacità ricettiva del complesso è di: n. 23 camere, per n. 46 posti letto; n. 23 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Artigianato, all'Ente Provinciale per il Turismo e, ove esista, all'Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Arborea, addì 7 dicembre 2004

Il Dirigente:
Geom. Bruno Veiceschi

(3640 a pagamento)

COMUNE DI ARBOREA**Il Dirigente**

Vista la richiesta di attribuzione della classificazione per il quinquennio 2005-2009 del Sig. Giachino Ettore nella sua qualità di titolare del complesso ricettivo denominato - Ala Birdi Castello" (Casa Principale) sito nella strada 24 mare;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Comunale;

Visto il parere dell'Ente Provinciale del Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984, n. 22 - 20 giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27,

Dispone

Al complesso ricettivo denominato Ala Birdi Castello (Casa Principale), sito nella strada 24 mare di questo Comune, per il quinquennio 2005-2009, è attribuita la classifica di Albergo a Quattro Stelle. La capacità ricettiva del complesso è di: n. 58 camere, per n. 130 posti letto; n. 58 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Artigianato, all'Ente Provinciale per il Turismo e, ove esista, all'Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Arborea, addì 7 dicembre 2004

Il Dirigente:

Geom. Bruno Veiceschi

(3641 a pagamento)

COMUNE DI ARBOREA**IL DIRIGENTE**

Vista la richiesta di attribuzione della classificazione per il quinquennio 2005-2009 del Sig. Giachino Ettore nella sua qualità di titolare del complesso ricettivo denominato Ala Birdi Ribot (Dipendenza) sito nella strada 24 mare;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Comunale;

Visto il parere dell'Ente Provinciale del Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984, n. 22 - 20 giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone

Al complesso ricettivo denominato Ala Birdi Ribot (Dipendenza), sito nella strada 24 mare di questo Comune, per il quinquennio 2005 - 2009, è attribuita la classifica di Albergo a quattro stelle. La capacità ricettiva del complesso è di: n. 124 camere, per n. 248

posti letto, n. 124 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Artigianato, all'Ente Provinciale per il Turismo e, ove esista, all'Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Arborea, addì 7 dicembre 2004

Il Dirigente:

Geom. Bruno Veiceschi

(3642 a pagamento)

COMUNE DI ARBOREA**Il Dirigente**

Vista la richiesta di attribuzione della classificazione per il quinquennio 2005-2009 del Sig. Giachino Ettore nella sua qualità di titolare del complesso ricettivo denominato, Ala Birdi Medar (Dipendenza) sito nella strada 24 mare;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Comunale;

Visto il parere dell'Ente Provinciale del Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984, n. 22 - 20 giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone

Al complesso ricettivo denominato Ala Birdi Medar (Dipendenza), sito nella strada 24 mare di questo Comune, per il quinquennio 2005-2009, è attribuita la classifica di Albergo a Quattro Stelle. La capacità ricettiva del complesso è di: n. 101 camere, per n. 212 posti letto; n. 101 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione Sarda Ass.to Turismo, Commercio e Artigianato, all'Ente Provinciale per il Turismo e, ove esista, all'Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Arborea, addì 7 dicembre 2004

Il Dirigente:

Geom. Bruno Veiceschi

(3643 a pagamento)

COMUNE DI ARBOREA**Il Dirigente**

Vista a richiesta di attribuzione della classificazione per il quinquennio 2005-2009 del Sig. Piras Andrea nella sua qualità di titolare del complesso ricettivo denominato "La Pineta" sito nella S.P. 49 loc. S'Ungroni;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Comunale;

Visto il parere dell'Ente Provinciale del Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984 n. 22 - 20 giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone

Al complesso ricettivo denominato "La Pineta", sito nella S.P. 49 loc. S'Ungroni di questo Comune per il quinquennio 2005-2009, è attribuita la classifica di Albergo a Due Stelle. La capacità ricettiva del complesso è di: n. 13 camere, per n. 35 letti; n. 12 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione Sarda Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato, all'Ente Provinciale per il Turismo e, ove esista, all'Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo.

Arborea, addì 7 dicembre 2004

Il Dirigente:

Geom. Bruno Veiceschi

(3644 a pagamento)

COMUNE DI ARBOREA IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di attribuzione della classificazione per il quinquennio 2005-2009 del Sig. Puddu Mario Agostino nella sua qualità di titolare del complesso ricettivo denominato "Il Cannetto" sito nella strada 26 ovest;

Vista la denuncia dei requisiti allegata alla richiesta;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Comunale;

Visto il parere dell'Ente Provinciale del Turismo;

Viste le LL.RR. 14 maggio 1984, n. 22 - 20 giugno 1986, n. 35 - 12 agosto 1998, n. 27;

Dispone

Al complesso ricettivo denominato "Il Cannetto", sito nella strada 26 ovest di questo Comune, per il quinquennio 2005-2009, è attribuita la classifica di Albergo Due Stelle. La capacità ricettiva del complesso è di: n. 9 camere, per n. 19 posti letto; n. 5 bagni.

Copia del presente provvedimento sarà notificato al titolare del complesso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione Sarda Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato, all'Ente Provinciale per il Turismo e, ove esista, all'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

Arborea, addì 7 dicembre 2004

Il Dirigente:

Geom. Bruno Veiceschi

(3645 a pagamento)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Vista la nota n. 1163523 del 7 dicembre 2004, con la quale la locale Filiale della Banca d'Italia ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948, n. 1, per i fini indicati dall'art. 1 dello stesso decreto, la determinazione della "eccezionalità" dell'evento che non ha consentito alla Banca sottoindicata di poter regolarmente funzionare nel giorno 30 novembre 2004:

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Oristano;

Preso atto che la chiusura è stata determinata dall'astensione dal lavoro del personale nel giorno suindicato;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta anzidetta;

Visto il D. Lgs. 15. 1. 1948, n. 1;

Decreta

E' riconosciuta, come determinata da "evento eccezionale", la chiusura della filiale della Banca sopracitata nel giorno 30 novembre 2004.

Oristano, li 9 dicembre 2004

Il Vice Prefetto Vicario in S.V.:
Ledda

(3679 gratuito)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Vista la nota n. 1148593 del 2 dicembre 2004, con la quale la locale Filiale della Banca d'Italia ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948, n. 1, per i fini indicati dall'art. 1 dello stesso decreto, la determinazione della "eccezionalità" dell'evento che non ha consentito alla Banca sottoindicata di poter regolarmente funzionare nel giorno 30 novembre 2004;

- San Paolo IMI S.p.A.:

Filiale di Oristano;

Filiale di Ghilarza;

Preso atto che la chiusura è stata determinata dall'attuazione di uno sciopero del personale nel giorno suindicato;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta anzidetta;

Visto il D. Lgs. 15.1.1948, n. 1;

Decreta

e' riconosciuta come determinata da "evento eccezionale", la chiusura delle Filiali della Banca sopracitata nel giorno 30 novembre 2004 .

Oristano, li 7 dicembre 2004

Il Vice Prefetto Vicario in S.V.:
Ledda

(3680 gratuito)

**SATUTO COMUNALE
COMUNE DI GOLFO ARANCI
MODIFICAZIONI APPROVAZIONE
NUOVO TESTO**

Omissis

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di GOLFO ARANCI è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Via Libertà n. 74.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dalla pianta planimetrica e relazione descrittiva annessa alla L.R. n. 16 del 23.03.1979 con la quale Golfo Aranci è stato costituito comune autonomo.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore -
Distintivo del sindaco

*(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono quelli approvati con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20.11.2000 registrato nei Registri dell'Ufficio Araldico Anno 2000 pag. 120 in data 30.11.2000 e conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco può provvedere all'istituzione di un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pub-

blici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 11

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

5. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

7. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

8. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

9. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

10. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è depositata presso l'ufficio di segreteria dell'Ente entro gli stessi termini stabiliti per la convocazione;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. cinque consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. quattro consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 35.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. quattro assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a

consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. Per la convocazione non sono previste particolari modalità.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26**Cessazione dalla carica di assessore**

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO****Capo I****PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI -
RIUNIONI - ASSEMBLEE -
CONSULTAZIONI
ISTANZE E PROPOSTE****Art. 27****Partecipazione dei cittadini**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28**Riunioni e assemblee**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29**Consultazioni**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30**Istanze, petizioni e proposte**

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 60 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno da 200 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II

REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35

Albo pretorio -

Pubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 36

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 37

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Svolge altresì tutti i compiti ad esso demandati dalla legge.

Art. 40

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art. 41

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 42

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 43

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.

1. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 44, comma 2.

2. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme regionali vigenti in materia.

3. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000.

Art. 44

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 43.

Art. 45

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono

in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 46

Istituzioni

(Art. 113-bis e 114,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statu-

to e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 47

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Nei casi previsti dal comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 48

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

(Art. 113-bis, commi 3 e 4,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 49

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

**UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 50

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 51

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 52

Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 55

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE -
DIRETTORE GENERALE -
RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 57

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108,

del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 58

Vice Segretario Comunale

(Art. 97, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale può essere coadiuvato e sostituito nei casi di vacanza, assenza o impedimento da un Vice Segretario.

Le modalità di attribuzione dell'incarico e le relative competenze sono previste nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedi-

mento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente. Ai sensi dell'art. 29 C. 4 della Legge 448 del 28.12.2001 la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita anche ai componenti dell'organo esecutivo del comune.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 60

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 61

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 62

Rappresentanza del comune in giudizio (Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale;

è attribuita al Sindaco.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale viene autorizzata la costituzione in giudizio e nominato il legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63

Violazione delle norme regolamentari

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati salvo diverse successive disposizioni di legge.

Art. 64

Violazione alle ordinanze del sindaco

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati salvo diverse successive disposizioni di legge.

Art. 65

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione

amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 66

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 67

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6

del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 68

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 69

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 73 del 24.09.1991 e n. 93 del 17.12.1991 e modificato ed integrato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.1997.

2. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;

- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

ALLEGATO A

Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)



Troncato: nel PRIMO, campo di cielo, all'isolotto di verde, alludente all'isolotto di Figarolo, fondato sulla linea di partizione; nel SECONDO, di azzurro, mareggiato di argento, alla bilancella con lo scafo di rosso, con le due vele di argento, con gli alberi di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

ALLEGATO B

Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)



Drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il Segretario Comunale:

Dott.ssa Raimonda Spanu

(3695 a gratuito)

Vari

r) VARIE

Il Servizio Riscossione Tributi - BIPIESSE Riscossioni S.p.A. Commissario Governativo delegato per la provincia di Oristano rende noto che nei locali della Bipiessse Riscossioni S.p.A., ad Oristano in vico Mazzini n. 2, dalle ore 10,00 del giorno 27.1.2005, si terrà il Primo Incanto, ed occorrendo in data 24.2.2005 e 24.3.2005 sempre nel luogo e nell'ora sopra indicato il secondo e il terzo incanto, per la vendita al pubblico incanto dei beni immobili sottoindicati:

Lotto n. 1) nel Comune di Cabras, località San Giovanni, nella via Nuova, quota pari a 1/4 dell'unità immobiliare costituita da appartamento di tipo civile, categ. A/2, di vani 5,0 posto al piano T. 1; oltre un magazzino o locale di deposito, categ. C/2, di mq 30, distinti al NCEU rispettivamente da foglio 82, mappale 136 sub. 1-2.

Lotto n. 2) nel Comune di Cabras quota pari 1/12 dell'unità immobiliare costituita da terreno, per una superficie di are 25,20 distinti in catasto al foglio 28 mappale 145.

Lotto n. 3) nel Comune di Nurachi quota pari 1/12 dell'unità immobiliare costituita da terreno, per una superficie di are 8,15 distinti in catasto al foglio 14 mappale 512.

Lotto n. 4) nel Comune di Nurachi quota pari 1/8 dell'unità immobiliare costituita da terreno, per una superficie di are

16,45 distinti in catasto al foglio 14 mappale 534.

L'aggiudicazione avverrà alle condizioni indicate negli avvisi di vendita affissi alla porta della Cancelleria del Tribunale di Oristano e all'albo del Comune ove gli immobili si trovano. Il prezzo base d'asta è di euro 7.253,00 con offerte minime in aumento di euro 2.000,00 per il lotto n. 1; di euro 116,94 con offerte minime in aumento di euro 500,00 per il lotto n. 2; di euro 46,00 con offerte minime in aumento di euro 100,00 per il lotto n. 3; di euro 139,31 con offerte minime in aumento di euro 1.00,00 per il lotto n. 4.

In tutte l'esecuzioni verrà applicato un ribasso di un terzo del prezzo base precedente, per gli eventuali successivi incanti. Il deposito del 10% per la cauzione e il 15% per fondo spese, del prezzo base, dovranno essere versati nel c/c Bancario presso la Banca di Sassari n. 3050915 A.B.I. 05676 C.A.B. 17201 intestato alla Bipiessse Riscossioni S.p.A. indicandola causale: Cauzione Vendita Immobiliare, copia della ricevuta di versamento unita alla domanda di partecipazione all'asta deve essere presentata presso la Bipiessse Riscossioni S.p.A. in vico Mazzini n. 2, entro le ore 12.00 del giorno precedente ogni incanto. Tel. 0783/300638. Esecuzione n. 5.

Il Concessionario
Bipiessse Riscossioni S.p.A.:
firma illeggibile

(3702 a pagamento)